Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 283

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 14 novembre 1969 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato – Libreria dello Stato – Piazza Verdi, 10 – 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Giovedì 30 ottobre alle ore 17,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel palazzo del Quirinale S. E. l'ambasciatore Richard E. Kannangara il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di Ceylon.

(10661)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 1968, n. **1694**.

Istituzione in Volterra di un istituto tecnico femminile ad indirizzo generale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Vista la legge 8 luglio 1956, n. 782, sulla trasformazione delle scuole di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili in istituti tecnici femminili;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1959, con il quale sono stati approvati gli orari ed i programmi di insegnamento dell'indirizzo generale negli istituti tecnici femminili;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Considerato che dal 1° ottobre 1961 di fatto funziona in Volterra un istituto tecnico femminile ad indirizzo generale e che dalla stessa data ha cessato gradualmente di funzionare la scuola professionale femminile di Volterra;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1961 è istituito in Volterra un istituto tecnico femminile ad indirizzo generale.

Art. 2.

La scuola professionale femminile di Volterra è gradualmente soppressa a decorrere dal 1° ottobre 1961.

Con successivo decreto interministeriale sarà provveduto alla destinazione delle dotazioni della predetta scuola professionale femminile.

Art. 3.

I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso l'istituto tecnico femminile di cui all'art. 1 sono indicati nella tabella *A*, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 4.

Alla istituzione di cui al precedente art. 1, si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto suddetto è stabilito nella misura di L. 35.000.000.

Art. 5.

L'onere della spesa derivante dall'applicazione del presente decreto grava sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1968

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 230, *foglio n.* 1. — CARUSO

TABELLA A

Tabella organica dell'istituto tecnico femminile di Volterra

Numero dei corsi: 1

DENOMINAZIONE DELLE CATTEDRE O DEI POSTI	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
I. — *Personale direttivo e insegnante*			
1. Preside	1	—	La preside ha l'obbligo di insegnare in una cattedra di ruolo
2 Italiano, storia, educazione civica e geografia	1	—	Nella I e II classe del corso
3. Italiano, storia, educazione civica	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
4. Scienze naturali, fisica, chimica e merceologia	1	—	Nelle classi del corso
5 Disegno e storia dell'arte	1	—	Nella III, IV e V classe del corso
6 Economia domestica	1	—	Nelle classi del corso
7 Disegno	—	1	—
8 Matematica e contabilità	—	1	—
9 Pedagogia	—	1	—
10 Legislazione sociale e servizi sociali	—	1	—
11 Lingua straniera	—	1	—
12 Igiene e puericoltura	—	1	—
13. Religione	—	1	—
II. — *Personale insegnante tecnico-pratico*			
1 Insegnante tecnico-pratica per il laboratorio di economia domestica	1	—	—
2. Insegnanti tecnico-pratiche per il laboratorio di sartoria	1	1	—
3. Insegnante tecnico-pratica per il laboratorio di biancheria	1	—	—
4. Insegnante tecnico-pratica per il laboratorio di ricamo	—	1	—
5. Insegnante tecnico-pratica per il laboratorio di trine	—	1	—
6. Insegnante tecnico-pratica per il laboratorio di maglieria	—	1	—
III. — *Personale amministrativo*			
1 Segretario ragioniere economo	1	—	—
2. Applicati (di cui uno con mansioni di magazziniere)	3	—	—
IV — *Personale ausiliario*			
1. Bidelli	4	—	—

L'insegnante di economia domestica è tenuta a completare l'orario fino a 18 ore settimanali nel relativo laboratorio.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1968, n. 1695.

Autorizzazione all'opera pia « S. Giuseppe », di Alessandria, ad istituire una scuola per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di odontotecnico.

N. 1695. Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'opera pia « S. Giuseppe », di Alessandria, viene autorizzata ad istituire, presso l'opera pia stessa, una scuola per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 154. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1969, n. 769.

Inclusione dell'abitato di Ventimiglia tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato, limitatamente alla zona in destra del fiume Roia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il regio decreto 4 novembre 1938, n. 2016, con il quale l'abitato di Ventimiglia, in provincia di Imperia, fu ammesso tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato, a' sensi della citata legge 9 luglio 1908, n. 445;

Considerato che i movimenti franosi verificatisi in prosieguo di tempo hanno interessato soltanto una parte del centro abitato, mentre la restante parte si è dimostrata di positivo equilibrio geologico;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla revisione del provvedimento a suo tempo adottato col citato regio decreto 4 novembre 1938, n. 2016;

Visto il conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 1524, emesso nell'adunanza del 19 novembre 1968;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto la dichiarazione, di cui al regio decreto 4 novembre 1938, n. 2016, d'ammissione al consolidamento a cura e spese dello Stato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, dell'intero abitato del comune di Ventimiglia (Imperia) cessa d'avere validità, restando l'ammissione stessa limitata alla zona in destra del fiume Roia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1969

SARAGAT

MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1969
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 160. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1969, n. 770.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 84, relativo al corso di laurea in matematica è modificato nel senso che all'ottavo comma le prime quattro parole: « Durante il quarto anno » sono abrogate e sostituite dalle seguenti: « Durante il secondo biennio ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 4. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1969, n. 771.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 115. — Il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente: « La facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia e la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche ».

Dopo l'art. 125 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo all'istituzione del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche annesse alla facoltà di farmacia.

LAUREA IN CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE

Art. 126. — Durata del corso degli studi: cinque anni, divisi in un biennio ed un triennio.

Titolo di ammissione: diploma di maturità classica o scientifica.

Insegnamenti fondamentali

Biennio:

1) Analisi chimico farmaceutica I (analisi qualitativa);
* 2) Anatomia umana;
* 3) Botanica farmaceutica;
* 4) Chimica fisica;
* 5) Chimica generale ed inorganica;
** 6) Chimica organica I;
* 7) Fisica;
8) Fisiologia generale;
* 9) Istituzioni di matematiche;
10) Microbiologia ed igiene.

Triennio:

11) Analisi chimico farmaceutica II (analisi quantitativa);
12) Analisi chimico farmaceutica III (analisi dei medicamenti);
* 13) Biochimica applicata;
* 14) Chimica biologica;
* 15) Chimica degli alimenti;
* 16) Chimica farmaceutica applicata;
* 17) Chimica farmaceutica e tossicologica I;
* 18) Chimica farmaceutica e tossicologica II;
** 19) Chimica organica II;
* 20) Farmacologia e farmacognosia;
21) Impianti dell'industria farmaceutica;
22) Laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci;
23) Metodi fisici in chimica organica;
24) Saggi e dosaggi farmacologici;
* 25) Tecnica e legislazione farmaceutica.

Insegnamenti complementari

1) Chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
2) Chimica delle sostanze organiche naturali;
3) Scienza dell'alimentazione e prodotti dietetici;
4) Prodotti cosmetici;
5) Istituzioni di patologia generale;
6) Istituzioni di biologia generale;
7) Statistica e biometria.

Gli insegnamenti contrassegnati con un asterisco sono comuni al corso di laurea in farmacia; quelli contrassegnati con due asterischi sono comuni al corso di laurea in chimica. L'insegnamento di « Chimica degli alimenti » si identifica con quello di « Chimica bromatologica » del corso di laurea in farmacia.

Per ottenere l'iscrizione al 3° anno lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per i due anni precedenti.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato tutti gli esami dei corsi fondamentali e almeno due esami a scelta fra i corsi complementari.

La prova di laurea comporta la discussione di una tesi sperimentale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 3. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1969, n. 772.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 54, relativo al corso di laurea in fisica, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 54. — La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Cagliari conferisce la laurea in fisica negli indirizzi didattico, generale ed applicativo. E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica, di maturità scientifica o di licenza degli istituti tecnici industriali, agrari, nautici e per geometri ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

La durata del corso è di quattro anni; al termine del primo biennio lo studente deve optare per uno dei tre indirizzi previsti.

Per il primo biennio, sono insegnamenti fondamentali, comuni ai tre indirizzi, obbligatori:

1° *Anno*:

1) Fisica generale I;
2) Analisi matematica I;
3) Geometria I;
4) Esperimentazione fisica (biennale);
5) Chimica con esercitazioni di laboratorio (corso per fisici).

2° *Anno*:

1) Fisica generale II;
2) Analisi matematica II;
3) Meccanica razionale;
4) Esperimentazione fisica (biennale).

Si richiederà, inoltre, alla fine del biennio la prova di conoscenza di due lingue straniere da scegliere tra: francese, inglese, russo e tedesco.

I corsi di fisica generale I e II, analisi matematiche I e II, geometria I e meccanica razionale sono accompagnati da esercitazioni (non di laboratorio) che ne fanno parte integrante; i corsi di fisica generale I e II, analisi matematica I e II, comportano esami distinti e sono da considerarsi il primo propedeutico al secondo.

Il corso di meccanica razionale, distinto da quello destinato agli allievi ingegneri, è comune a quello tenuto per gli studenti di matematica. Per accedere al secondo biennio è necessario che lo studente abbia superato gli esami dei seguenti corsi: analisi matematica I e II, fisica generale I e II. L'esame di meccanica razionale è propedeutico a quelli dei corsi del secondo biennio.

Gli insegnamenti del secondo biennio sono i seguenti:

Laurea ad indirizzo didattico:

3° *Anno*:

1) Istituzioni di fisica teorica;
2) Metodi matematici della fisica;
3) Complementi di fisica generale I;
4) Storia della fisica;
5) Preparazione di esperienze didattiche I.

4° *Anno*:

1) Struttura della materia;
2) Complementi di fisica generale II;
3) Corso a scelta;
4) Preparazione di esperienze didattiche II.

I corsi di istituzioni di fisica teorica, metodi matematici della fisica, struttura della materia, complementi di fisica generale I e II, fisica superiore, sono accompagnati da esercitazioni (non di laboratorio) che ne fanno parte integrante.

Il corso a scelta dello studente può essere accompagnato, a seconda del suo carattere, da esercitazioni di laboratorio.

I corsi di complemento di fisica generale I e II e di preparazioni di esperienze didattiche comportano esami distinti e sono da considerarsi l'uno propedeutico all'altro.

Corsi complementari

Sono corsi complementari a scelta per la laurea a indirizzo didattico:

1) Acustica;
2) Algebra superiore;
3) Analisi funzionale;
4) Analisi superiore;
5) Astrofisica;
6) Astronomia;
7) Calcoli numerici e grafici;
8) Calcolo delle probabilità;
9) Cibernetica e teoria dell'informazione;
10) Conduzione elettrica nei gas;
11) Elettrologia;
12) Elettrotecnica;
13) Fisica dello stato solido;
14) Fisica matematica;
15) Fisica nucleare;
16) Fisica superiore;
17) Fisica teorica;
18) Fisica terrestre;
19) Istituzioni di analisi superiore;
20) Istituzioni di fisica matematica;
21) Istituzioni di fisica nucleare;
22) Matematiche superiori;
23) Meccanica analitica;
24) Meccanica quantistica;
25) Meccanica statistica;
26) Meccanica superiore;
27) Misure elettriche;
28) Onde elettromagnetiche;
29) Ottica;
30) Radioattività;
31) Relatività;
32) Spettroscopia;
33) Chimica fisica;
34) Teoria delle funzioni;
35) Termodinamica.

Laurea ad indirizzo generale:

3° *Anno*:

1) Istituzioni di fisica teorica;
2) Metodi matematici della fisica;
3) Fisica superiore;
4) Laboratorio di fisica I;
5) Struttura della materia.

4° *Anno*:

1) Fisica teorica;
2) Laboratorio di fisica II;
3) Corso a scelta di fisica;
4) Corso a scelta di matematiche superiori.

I corsi di istituzione di fisica teorica, metodi matematici della fisica, fisica superiore, fisica teorica e il corso di matematiche superiori (a scelta) sono accompagnati da esercitazioni (non di laboratorio) che ne fanno parte integrante.

Il corso a scelta di fisica può essere accompagnato, a seconda del suo carattere, da esercitazioni di laboratorio.

I corsi di laboratorio di fisica I e laboratorio di fisica II sono da considerarsi il primo propedeutico al secondo.

I corsi di istituzioni di fisica teorica e metodi matematici della fisica sono propedeutici per il corso di fisica teorica.

I corsi di laboratorio di fisica comportano due esami distinti e l'uno è propedeutico all'altro.

Corsi complementari

Sono corsi complementari a scelta per la laurea ad indirizzo generale:

1) Acustica;
2) Algebra superiore;
3) Analisi funzionale;
4) Analisi superiore;
5) Astrofisica;
6) Astronomia;
7) Calcoli numerici e grafici;
8) Calcolo delle probabilità;
9) Chimica fisica;
10) Teoria dei circuiti;
11) Elettronica applicata;
12) Elettronica quantistica;
13) Cibernetica e teoria dell'informazione;
14) Conduzione elettrica dei gas;
15) Elettrologia;
16) Elettronica;
17) Elettrotecnica;
18) Fisica dei neutroni;
19) Fisica dei reattori;
20) Fisica delle particelle elementari;
21) Fisica dello stato solido;
22) Fisica matematica;
23) Fisica nucleare;
24) Fisica terrestre;
25) Istituzioni di analisi superiore;
26) Istituzioni di fisica matematica;
27) Istituzioni di fisica nucleare;
28) Matematiche superiori;
29) Meccanica analitica;
30) Meccanica quantistica;
31) Meccanica superiore;
32) Misure elettriche;
33) Onde elettromagnetiche;
34) Ottica;
35) Ottica elettronica;
36) Radioattività;
37) Relatività;
38) Spettroscopia;
39) Statistica matematica;
40) Storia della fisica;
41) Teoria delle funzioni;
42) Termodinamica;
43) Meccanica statistica.

Laurea ad indirizzo applicativo (orientamento in fisica dello stato solido):

3° *Anno*:

1) Struttura della materia;
2) Istituzioni di fisica teorica;
3) Metodi matematici della fisica;
4) Laboratorio di fisica I;
5) Corso a scelta.

4° *Anno*:

1) Laboratorio di fisica II;
2) Fisica dello stato solido;
3) Corso a scelta;
4) Corso a scelta.

I corsi di istituzioni di fisica teorica, metodi matematici della fisica, struttura della materia ed il corso di fisica dello stato solido, sono accompagnati da esercitazioni (non di laboratorio) che ne fanno parte integrante.

I corsi a scelta possono anche essere accompagnati, a seconda del loro carattere, da esercitazioni di laboratorio.

I corsi di laboratorio di fisica I e laboratorio di fisica II sono da considerarsi il primo propedeutico al secondo.

I corsi di struttura della materia, di metodi matematici della fisica e di istituzioni di fisica teorica sono propedeutici a quelli di fisica dello stato solido.

I corsi di laboratorio di fisica, specifici per l'indirizzo applicativo, comportano due esami distinti e l'uno è propedeutico all'altro.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, lo studente deve, all'inizio del 3° anno proporre all'approvazione della facoltà l'elenco dei corsi complementari a sua scelta.

Corsi complementari

Sono corsi complementari a scelta per la laurea ad indirizzo applicativo (orientamento in fisica dello stato solido):

1) Acustica;
2) Biofisica;
3) Calcoli numerici e grafici;
4) Cibernetica e teoria dell'informazione;
5) Conduzione elettrica dei gas;
6) Cristallografia;
7) Elettrologia;
8) Elettronica;
9) Elettronica applicata;
10) Elettrotecnica;
11) Fisica degli stati condensati;
12) Fisica dei semi-conduttori;
13) Fisica matematica;
14) Fisica nucleare;
15) Fisica superiore;
16) Fisica tecnica;
17) Fisica teorica;
18) Meccanica quantistica dello stato solido;
19) Meccanica statistica;
20) Mineralogia;
21) Misure elettriche;
22) Onde elettromagnetiche;
23) Elettronica quantistica;
24) Chimica fisica;
25) Ottica;

26) Ottica elettronica;
27) Proprietà magnetiche della materia;
28) Radioattività;
29) Spettroscopia;
30) Strutturistica dello stato cristallino;
31) Spettroscopia dello stato solido;
32) Tecnologie dello stato solido;
33) Termodinamica;
34) Termotecnica.

Per ciascuno degli indirizzi previsti lo studente potrà chiedere l'argomento della tesi di laurea soltanto dopo aver superato tutti gli esami dei primi tre anni di corso e sostenuto, con esito favorevole, un colloquio di cultura generale in fisica.

L'esame di laurea consisterà nella discussione di una tesi scritta alla quale non si richiede necessariamente carattere di ricerca originale e nella esposizione e commento di due memorie di letteratura scientifica (tesine) scelte fra tre presentate dal candidato.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in fisica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 230, *foglio n.* 5. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1969, n. 773.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1969, n. 205, è rettificato nel senso che nell'art. 291 fra i titoli di ammissione alla scuola di specializzazione in fisica cosmica è inclusa la laurea in fisica senza limitazioni, mentre i laureati in matematica e ingegneria dovranno dimostrare, con un colloquio, di possedere la necessaria preparazione in rapporto agli insegnamenti previsti dalla scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 239, *foglio n.* 6. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della valle d'Itria e del centro abitato del comune di Locorotondo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Bari per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 24 febbraio 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della valle d'Itria e dell'antico centro abitato, sita nel territorio comunale di Locorotondo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Locorotondo;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo, da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, quasi perennemente verdeggiante, interrotta da minuscoli boschi di lecci, ondulata da dossi e da convalli, punteggiata da innumeri casette a trullo, dominata dall'antico centro abitato, con le sue caratteristiche abitazioni dal tetto cuspidato e dalle bianche facciate, costituisce un quadro naturale di suggestiva bellezza, ricco di numerosi punti di vista e di belvedere accessibili al pubblico, dai quali è possibile

godere la visuale sia della valle che del paese, e, inoltre, forma un complesso di cose immobili avente valore estetico-tradizionale in cui l'opera dell'uomo si fonde mirabilmente con gli elementi della natura;

Decreta:

La zona della valle d'Itria e dell'antico centro abitato sita nel territorio del comune di Locorotondo (Bari) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

Planimetria « A » foglio n. 41:

Tratto A-B, confine sud. Con il foglio n. 46 e strada vicinale dalla Cerrosa, particelle 333, 476, 320, 324, 327 e 328 sino alla confluenza con la strada vicinale Serra;

Tratto B-C, confine sud. Con il foglio n. 46 e strada vicinale Serra, particelle 208, 314, 304, 439, 310, 368, 313, 516 e 268;

Tratto C-D, confine est. Con il foglio n. 48 e particelle 268, 237 e 403 sino all'incontro con la strada vicinale dell'Interprete;

Tratto D-E, confine est. Con il foglio n. 48 e con le particelle 157, 386, 162, 459, 477, 458 e 390, via Milazzo, e particelle 463, 462, 461 e 460 sino alla confluenza di via Calena;

Tratto E-F, confine nord. Dalla via Calena, dall'incrocio con la strada Alberobello-Locorotondo all'incrocio con via Milazzo e confini di foglio;

Tratto F-G, confine nord. Dalla strada Alberobello-Locorotondo, dall'incrocio con la vicinale della Cerrosa all'incrocio con via Calena;

Tratto G-H, confine ovest. Dalla vicinale della Cerrosa e dalle particelle 430, 247, 272 e 318.

Planimetria « B » foglio n. 48:

Tratto A-B, confine sud. Limite del territorio di Locorotondo con quello di Martina Franca dall'incontro con il foglio n. 47 al foglio n. 49 (particelle 237, 238, 239, 240, 241, 245, 248, 263 e 251, incrocio con strada vicinale Pozzo Tinto, particelle 252, 363, 364, 265, 365, 366, 327, 258, 260 e 262;

Tratto B-C, confine est. Confine foglio nn. 49 e 42 e intero tratto della provinciale Locorotondo-Martina Franca dalla particella 262 alla 39 e dalla particella 267 alla particella 3 sino all'incrocio con il foglio n. 41;

Tratto C-D, confine nord-ovest. Dalla provinciale Locorotondo-Martina (limite foglio n. 41) fino all'incrocio con la vicinale Serra;

Tratto D-E, confine ovest. Dalla strada vicinale Serra (limite foglio nn. 41, 46 e 47) alla strada vicinale Rocchetta e al confine del territorio di Locorotondo con Martina Franca.

Planimetria « C » foglio n. 49:

Tratto A-B, confine sud. Dalla particella 297 posta sul confine con la provinciale di Lecce. Dalla provinciale Locorotondo-Martina sino alla vicinale omonima;

Tratto B-C, confine est. Limite con il foglio nn. 50 e 51, dalla strada vicinale Locorotondo-Martina alla vicinale Ronziello all'incrocio con la vicinale Difesa e alla provinciale per Cisternino;

Tratto C-D, confine nord. Limite foglio n. 43. Tratto della provinciale per Cisternino sino alla provinciale per Martina Franca (compreso il nucleo antico dell'abitato di Locorotondo);

Tratto D-E, confine ovest. Limite foglio n. 48 dal confine con la provinciale di Lecce sino a tutta la particella 29 verso nord.

Planimetria « D » foglio n. 50:

Tratto A-B, confine sud. Tratto della vicinale Madonna dell'Arco dall'incrocio con la vicinale per Martina Franca all'incrocio con la vicinale Ronziello;

Tratto B-C, confine est. Tratto della vicinale Ronziello dall'incrocio con la vicinale Madonna dell'Arco alla particella 25 e da questa sino all'incrocio con la strada vicinale della Difesa;

Tratto C-D, confine nord. Tratto della vicinale della Difesa dalla particella 34 alla particella 1 e dai confini a nord delle particelle 2, 4, 10, 6 e 7;

Tratto D-E, confine ovest. Dai tratti delle strade vicinali Ronziello e Locorotondo-Martina Franca sino all'incrocio con la vicinale della Madonna dell'Arco comprese le particelle 66, 67, 68, 69 e 70 poste oltre la vicinale Locorotondo-Martina a confine di territorio.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bari.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Bari curerà che il comune di Locorotondo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 23 ottobre 1969

p. *Il Ministro*: LIMONI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Bari

L'anno millenovecentosessantasei il giorno 24 febbraio alle ore 10 presso la sede comunale di Locorotondo si è riunita, previo regolare invito, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bari con i seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

(*Omissis*).

1) LOCOROTONDO: Tutela e vincolo paesistico della valle d'Itria e del centro antico.

(*Omissis*).

La commissione delibera di proporre il vincolo, a norma dell'art. 4, commi terzo e quarto della legge 29 giugno 1939, n. 1497, includendola nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Bari ai fini della protezione di cui alla legge suddetta, la intera zona dei trulli denominati « Valle d'Itria » e tutto il nucleo dell'antico centro abitato di Locorotondo, contraddistinto e delimitato nelle anesse planimetrie con le poligonali aventi i seguenti tratti:

Planimetria « B » foglio n. 41:

Tratto A-B, confine sud. Con il foglio n. 46 e strada vicinale dalla Cerrosa, particelle 333, 476, 320, 324, 327 e 328 sino alla confluenza con la strada vicinale Serra;

Tratto B-C, confine sud. Con il foglio n. 46 e strada vicinale Serra, particelle 208, 314, 304, 439, 310, 368, 313, 516 e 268;

Tratto C-D, confine est. Con il foglio n. 48 e particelle 268, 237 e 403 sino all'incontro con la strada vicinale dell'Interprete;

Tratto D-E, confine est. Con il foglio n. 48 e con le particelle 157, 386, 162, 459, 477, 458 e 390, via Milazzo e particelle 463, 462, 461 e 460 sino alla confluenza di via Calena;

Tratto E-F, confine nord. Dalla via Calena, dall'incrocio con la strada Alberobello-Locorotondo all'incontro con via Milazzo e confini di foglio;

Tratto F-G, confine nord. Dalla strada Alberobello-Locorotondo, dall'incrocio con la vicinale della Cerrosa all'incrocio con via Calena;

Tratto G-H, confine ovest. Dalla vicinale della Cerrosa e dalle particelle 430, 247, 272 e 318.

Planimetria « B » foglio n. 48:

Tratto A-B, confine sud. Limite del territorio di Locorotondo con quello di Martina Franca dall'incontro con il foglio n. 47 al foglio n. 49 (particelle 237, 238, 239, 240, 241, 245, 248, 263 e 251, incrocio con strada vicinale Pozzo Tinto, particelle 252, 363, 364, 265, 365, 366, 327, 258, 260 e 262);

Tratto B-C, confine est. Confine foglio nn. 49 e 42 e intero tratto della provinciale Locorotondo-Martina Franca dalla particella 262 alla 39 e dalla particella 267 alla particella 3 sino all'incrocio con il foglio n. 41;

Tratto C-D, confine nord-ovest. Dalla provinciale Locorotondo-Martina (limite foglio n. 41) fino all'incrocio con la vicinale Serra;

Tratto D-E, confine ovest. Dalla strada vicinale Serra (limite foglio nn 41, 46 e 47) alla strada vicinale Rocchetta e al confine del territorio di Locorotondo con Martina Franca.

Planimetria « C » foglio n. 49:

Tratto A-B, confine sud. Dalla particella 297 posta sul confine con la provinciale di Lecce. Dalla provinciale Locorotondo-Martina sino alla vicinale omonima;

Tratto B-C, confine est. Limite con il foglio nn. 50 e 51, dalla strada vicinale Locorotondo-Martina alla vicinale Ronziello all'incrocio con la vicinale Difesa e alla provinciale per Cisternino;

Tratto C-D, confine nord. Limite foglio n. 43. Tratto della provinciale per Cisternino sino alla provinciale per Martina Franca (compreso il nucleo antico dell'abitato di Locorotondo);

Tratto D-E, confine ovest. Limite foglio n. 48 dal confine con la provinciale di Lecce sino a tutta la particella 29 verso nord.

Planimetria « D » foglio n. 50:

Tratto A-B, confine sud. Tratto della vicinale Madonna dell'Arco dall'incrocio con la vicinale per Martina Franca all'incrocio con la vicinale Ronziello;

Tratto B-C, confine est. Tratto della vicinale Ronziello dall'incrocio con la vicinale Madonna dell'Arco alla particella 25 e da questa sino all'incrocio con la strada vicinale della Difesa;

Tratto C-D, confine nord. Tratto della vicinale della Difesa dalla particella 34 alla particella 1 e dai confini a nord delle particelle 2, 4, 10, 6 e 7;

Tratto D-E, confine ovest. Dai tratti delle strade vicinali Ronziello e Locorotondo-Martina Franca sino all'incrocio con la vicinale della Madonna dell'Arco comprese le particelle 66, 67, 68, 69 e 70 poste oltre la vicinale Locorotondo-Martina a confine di territorio.

(10505)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1969.

Sostituzione di alcuni membri di comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e con l'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visti i decreti ministeriali 10 febbraio 1968, 14 febbraio 1968, 5 marzo 1968, 30 maggio 1968, 10 dicembre 1968; con i quali sono stati ricostituiti i sottoelencati comitati provinciali dell'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie;

Considerato che taluni componenti dei comitati sottoelencati sono cessati dalla carica;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali per la sostituzione dei componenti cessati dalla carica;

Ritenuta la necessità di provvedere alle sostituzioni in conformità alle nuove designazioni;

Decreta:

Comitato provinciale di Avellino:

Maffei Benito in sostituzione di Vetrano Stefano, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria;

Comitato provinciale di Arezzo:

Fanetti Luciano in sostituzione di Landini Olinto, deceduto, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del commercio;

Comitato provinciale di Bari:

Forgione Eduardo in sostituzione di Pichi Renato, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore agricoltura;

Comitato provinciale di Caltanissetta:

Vitale Rosario in sostituzione di Russo Francesco, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'agricoltura;

Cacciatore Stefano in sostituzione di D'Arpa Antonino, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria;

Comitato provinciale di Cremona:

Farina Carlo in sostituzione di Dazieri Gianfranco, deceduto, in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria;

Comitato provinciale di Cuneo:

Lunati Battista in sostituzione di Masanti Domenico, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore industria;

Comitato provinciale di Forlì:

Soffiantini Diomede in sostituzione di Amati Matusalemme Samuele, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'industria;

Comitato provinciale di Genova:

Cinarelli Giovanni in sostituzione di Cerofolini Fulvio, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria;

Guida Gerardo in sostituzione di Nicotra Rosario, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del credito e dell'assicurazione;

Comitato provinciale di Gorizia:

Franco Raffaele in sostituzione di Gava Sante, deceduto, in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'agricoltura;

Comitato provinciale di L'Aquila:

Sorgi Antonio in sostituzione di Muzzi Dante, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore del credito e dell'assicurazione;

Comitato provinciale di Latina:

Pannone Francesco in sostituzione di Di Rienzo Salvatore, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria;

Comitato provinciale di Mantova:

Pagano Emilio in sostituzione di Dolci Marino, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore industria;

Comitato provinciale di Napoli:

Mautone Carmine in sostituzione di Zanetta Mario, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria;

Comitato provinciale di Nuoro:

Scaglione Francesco in sostituzione di Pacini Enrico, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'industria;

Comitato provinciale di Pistoia:

Urati Vannino in sostituzione di Gavazzi Giorgio, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria;

Venturi Giorgio in sostituzione di Cesari Omero, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore del credito e dell'assicurazione;

Comitato provinciale di Roma:

Pandolfi Francesco in sostituzione di Bruno Salvatore, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'industria;

Comitato provinciale di Savona:

Fraticelli Renato in sostituzione di Scarpellini Carlo, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'industria;

Silvano Luigi in sostituzione di Manciucca Giuliano, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'agricoltura;

Comitato provinciale di Taranto:

Marangi Giuseppe Gaetano in sostituzione di Di Vieto Francesco, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'industria;

Comitato provinciale di Teramo:

Arcangeli Mario in sostituzione di Pedicone Vincenzo, deceduto, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'industria;

Comitato provinciale di Trapani:

Teresi Vittorio in sostituzione di De Gasparre Vincenzo, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore del credito e dell'assicurazione;

Giannacco Carlo in sostituzione di Primavera Giuseppe, dimissionario, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'agricoltura;

Comitato provinciale di Vercelli:

Coralli Franco in sostituzione di Valeri Gilberto, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore del commercio;

Leardi Lorenzo in sostituzione di Comazzi Cesare, dimissionario, in rappresentanza dei lavoratori del settore del credito e dell'assicurazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1969

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(10495)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1969.

Approvazione delle tariffe professionali dei periti industriali.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 12 marzo 1957, n. 146, concernente la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei periti industriali;

Visto l'art. 3 della legge 7 marzo 1967, n. 118, riguardante le modifiche alla tariffa predetta;

Esaminata la proposta del Consiglio nazionale dei periti industriali in data 20 novembre 1968;

Ritenuta la necessità di apportare variazioni alla tariffa per le prestazioni professionali dei periti industriali;

Decreta:

Art. 1.

La misura degli onorari ed indennità previsti dalla tariffa per le prestazioni professionali dei periti industriali, approvata con legge 12 marzo 1957, n. 146, quale risulta a seguito delle modifiche disposte con legge 7 marzo 1967, n. 118, è ulteriormente aumentata del 15 per cento.

Art. 2.

Le tabelle *A, B, C, D*, di cui agli articoli 18 e seguenti della tariffa per le prestazioni professionali dei periti industriali, approvata con legge 12 marzo 1957, n. 146 e modificata con legge 7 marzo 1967, n. 118, sono sostituite dalle tabelle *A*/1, *B*/1, *C*/1, *D*/1, annesse al presente decreto.

Art. 3.

Per i lavori da liquidarsi a percentuale, il professionista ha la facoltà di percepire i compensi accessori e gli eventuali compensi a vacazione a norma degli articoli 5, 6, 7, 38 e 39 della tariffa indicata al precedente art. 2, ovvero di conglobare tutti i suddetti compensi in una cifra che non potrà superare il 60 per cento degli onorari a percentuale.

In caso di disaccordo con il committente, la percentuale di tale conglobamento sarà determinata dal consiglio del collegio, in ogni caso entro il predetto limite massimo.

Art. 4.

I nuovi compensi di cui agli articoli precedenti si applicano anche alle prestazioni professionali in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Roma, addì 30 ottobre 1969

Il Ministro per la grazia e giustizia
GAVA

Il Ministro per i lavori pubblici
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

TABELLA *A*/1

ONORARI A PERCENTUALE PER L'ESECUZIONE DI OPERE

(Articolo 18 e seguenti)

IMPORTO DELLE OPERE	Classe I				Classe II			Classe III			Classe IV			Classe V	Classe VI	Classe VII
	Costruzioni edilizie				Impianti industriali completi			Impianti di servizi generali			Impianti elettrici			Macchine apparecchi	Ferrovie strade	Acquedotti fognature
	A	B	C	D	A	B	C	A	B	C	A	B	C			
Lire																
500.000 . .	8,37	9,98	11,59	12,88	12,88	16,90	22,54	16,10	19,32	25,76	16,10	12,88	10,46	20,12	8,70	10,62
1.000.000 . .	7,56	9,10	10,14	11,27	10,62	13,68	19,32	13,68	16,42	21,73	13,68	9,66	8,85	16,90	8,05	9,66
2.000.000 . .	6,44	8,05	9,34	10,30	8,37	11,27	14,49	11,27	13,20	16,10	12,07	7,72	7,24	13,68	5,96	8,05
5.000.000 . .	5,64	6,44	8,05	9,02	6,44	8,37	11,27	9,66	11,27	12,88	8,53	6,28	5,47	9,66	4,83	6,28
10.000.000 . .	4,66	5,63	7,24	8,05	4,83	6,60	8,05	7,24	9,66	10,62	6,76	5,15	3,70	7,24	4,35	5,47
15.000.000 . .	4,02	4,99	6,44	7,24	3,86	4,99	6,44	6,12	8,05	9,18	6,12	4,50	2,90	5,31	3,78	4,83
20.000.000 . .	3,54	4,50	5,80	6,44	3,22	4,02	5,63	3,51	6,44	8,05	4,83	4,02	2,41	4,50	3,22	4,02
30.000.000 . .	2,90	3,70	5,00	5,80	2,40	3,06	4,50	4,36	5,30	6,44	4,18	3,38	1,85	3,22	2,58	3,38
50.000.000	2,75	3,60	3,90	5,40	2,30	2,76	4,20	4,16	5,10	6,14	3,98	3,18	1,65	3,02	2,38	2,98
100.000.000 ed oltre					2,00	2,26	3,70	3,66	4,60	5,64	3,48	2,68	1,15	2,52	1,88	2,78

TABELLA *B*/1

ALIQUOTA DELLE PRESTAZIONI DI CUI ALLA TABELLA *A*/1

(Articolo 22)

Prestazioni parziali, frazionamento dell'unità, percentuale della prestazione totale di cui alla tabella A

Progetto di massima	(*) 0,10	0,12	0,12	0,08	0,12	0,07	0,10
Preventivo sommario	0,05	0,03	0,03	0,02	0,03	0,03	0,03
Progetto definitivo	0,25	0,22	0,22	0,18	0,30	0,15	0,15
Preventivo particolareggiato	0,12	0,10	0,10	0,07	0,07	0,12	0,05
Disegni costruttivi	0,10	0,08	0,08	0,05	0,08	0,10	0,12
Capitolati, contratti di appalto	0,03	0,10	0,10	0,10	—	0,08	0,10
Direzione tecnica dei lavori	0,25	0,15	0,15	0,20	0,15	0,25	0,25
Prove di officina	—	—	—	—	0,12	—	—
Collaudo (sola assistenza) v. art. 24	0,03	0,15	0,15	0,20	0,13	0,05	0,05
Liquidazione lavori	0,07	0,05	0,05	0,10	—	0,15	0,15
	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

TABELLA *C*/1

COLLAUDI OPERE DI TERZI

(Articolo 25)

IMPORTO O VALORE DELL'OPERA	Per ogni lire 100 d'importo	
	Collaudo ed esam. atti contabili	Collaudo ecc. con riparto spese fra condomini cointenti, ecc.
Lire		
500.000	2,25	3,22
1.000.000	1,45	2,25
2.000.000	0,96	1,61
5.000.000	0,64	1,12
10.000.000	0,40	0,64
15.000.000	0,28	0,48
20.000.000	0,23	0,40
30.000.000	0,17	0,29
50.000.000	0,15	0,25
100.000.000 ed oltre	0,10	0,20

(*) Progetti di massima e piani planivolumetrici di utilizzazione di aree lottizzabili.

TABELLA *D*/1

ELEVATA DEL 40% AI SENSI DELLA LEGGE 118/1967

VALORE STIMATO	Costruzioni rurali, civili industriali			Impianti industriali completi		Impianti generali	Servizi interni	Impianti elettrici		Macchine apparecchi e loro parti		Materie e prodotti tessili macchine e impianti tessili		Pelletterie cuoi
	Parere estimativo	Perizia estimativa normale	Perizia estimativa	Parere estimativo	Perizia normale	Perizia estimativa	Perizia normale	Parere estimativo	Perizia normale	Parere estimativo	Perizia normale		Parere normale	Greggi e conciati, calzature
Lire														
500.000	0,96	1,93	3,54	2,98	4,35	3,62	8,05	2,41	5,07	2,74	3,86	1,93	2,90	2,90
1.000.000	0,80	1,61	2,90	2,41	3,38	2,90	6,44	2,01	4,35	2,41	3,38	1,29	2,41	2,41
2.000.000	0,64	1,29	2,41	1,85	3,22	2,41	5,63	1,77	3,62	2,01	2,74	1,12	1,93	1,93
5.000.000	0,48	0,96	1,77	1,20	2,50	1,94	4,02	1,53	2,41	1,61	2,25	0,80	1,45	1,45
10.000.000	0,40	0,80	1,45	0,80	1,77	1,20	2,74	0,96	1,85	1,12	1,53	0,56	1,12	1,12
15.000.000	0,32	0,72	1,29	0,64	1,37	0,96	2,09	0,80	1,45	0,80	1,12	0,40	0,88	0,88
20.000.000	0,28	0,64	1,12	0,56	1,12	0,80	1,77	0,64	1,20	0,64	0,88	0,32	0,72	0,72
30.000.000	0,24	0,56	0,93	0,45	0,88	0,71	1,37	0,45	0,93	0,45	0,64	0,24	0,55	0,55
50.000.000	0,20	0,50	0,83	0,39	0,78	0,55	1,26	0,39	0,83	0,39	0,56	0,20	0,49	0,49
100.000.000	0,15	0,40	0,73	0,29	0,58	0,45	1,06	0,29	0,73	0,29	0,46	0,15	0,39	0,39

Qualora le perizie per impianti industriali o macchine richiedano accertamenti dello stato d'uso, del rendimento e verifiche delle singole parti, gli onorari stabiliti dalla tabella *D* sono aumentati fino ad un massimo del 50% (per cento).

(10471)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1969.

Classificazione tra le provinciali di un nuovo tratto della strada provinciale n. 104 e declassificazione del tratto dismesso in provincia di Milano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 30 maggio 1967, n. 21271/5161/60, con il quale l'amministrazione provinciale di Milano ha chiesto:

1) la classificazione tra le provinciali del tratto di strada iniziale costruito in deviazione della strada provinciale n. 104 « Truccazzano-Trezzo d'Adda », dall'innesto con la strada provinciale n. 14 « Rivoltana » in corrispondenza del km. 16 + 753, presso il cimitero di Truccazzano, all'innesto sull'originario tracciato della strada « Truccazzano-Trezzo d'Adda » al km. 2 + 393, dell'estesa di km. 1 + 145;

2) la declassificazione a comunale del tronco stradale dismesso della stessa strada provinciale n. 104 « Truccazzano-Trezzo d'Adda », dallo innesto con la strada provinciale n. 14 « Rivoltana » in corrispondenza del km. 15 + 200 presso il Molino Sant'Angelo di Truccazzano, all'innesto del nuovo tronco in deviazione al km. 2 + 393, dell'estesa di km. 2 + 393;

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto 12 giugno 1969, n. 890;

Ritenuto che la deviazione alla strada provinciale n. 104 « Truccazzano-Trezzo d'Adda » come sopra descritta è in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 della legge n. 126, per essere classificata provinciale e che il tratto dismesso facente parte della strada provinciale in argomento può essere declassificato a comunale avendo i requisiti previsti dall'art. 7 della legge stessa;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, il tratto di strada iniziale della strada provinciale n. 104 « Truccazzano-Trezzo d'Adda » di km. 1 + 145 costruito in deviazione è classificato provinciale.

Art. 2.

Il tronco stradale dismesso della strada provinciale sopradescritta cessa di appartenere al novero delle strade provinciali ed è classificato comunale entrando a far parte dell'elenco delle strade del comune di Truccazzano (estesa km. 2 + 393).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1969

(10639) *Il Ministro*: NATALI

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1969.

Costituzione della commissione prevista all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visti gli articoli 65, 66, 67 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Ritenuta la necessità di costituire la commissione che dovrà procedere alle operazioni di sorteggio sia

dei nominativi dei componenti delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali e regionali di idoneità sia di quelli che devono integrare gli elenchi dei primari e dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia qualora detti elenchi contengano un numero di componenti inferiore a venti;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' costituita, per i fini specificati in narrativa, la commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

La commissione è così composta:

Presidente:

Scanga prof. Francesco, direttore generale degli ospedali del Ministero della sanità.

Componenti:

Peratoner prof. Ugo, presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici;

Tilli dott. Dino, medico provinciale capo del Ministero della sanità;

Primicerio dott. Bruno, direttore di sezione del Ministero della sanità, componente con funzioni di segretario.

Delle date dei sorteggi sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(10756)

DECRETO PREFETTIZIO 8 novembre 1969.

Sostituzione del segretario del consiglio provinciale di sanità di Campobasso.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visti il proprio decreto n. 3590/15-5/1 - Div. Gab. in data 21 ottobre 1968, con cui fu ricostituito il consiglio provinciale di sanità per il triennio 1968-1971;

Vista la lettera n. 5890 del 30 ottobre 1969, con la quale il medico provinciale designa, quale segretario del consesso, il consigliere di 2ª classe dei ruoli del Ministero della sanità, dott. Antonio Palumbo, in sostituzione del dott. Vincenzo Tedeschi, trasferito ad altra sede;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, sulla disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 3590/15-5/1 - Div. Gab. del 21 ottobre 1968, il dott. Antonio Palumbo è nominato segretario del consiglio provinciale di sanità, in sostituzione del dott. Vincenzo Tedeschi.

Campobasso, addì 8 novembre 1969

Il prefetto: BETTARINI

(10757)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifiche apportate a precedenti decreti di concessione ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 18 settembre 1969 registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1969 registro n. 27 Difesa, foglio n. 175

I seguenti decreti relativi a concessioni di decorazioni al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Regio decreto 14 marzo 1940, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1940, registro n. 11 Guerra, foglio 245 (B. U. 1940, disp. 66, pagina 6789):

Arduini Francesco, fu Domenico e fu Ferri Ester, da Cagli (Pesaro), S. ten. 1° Rgt. «Frecce azzurre». Le generalità sono: Arduini Francesco, di Domenico e di Ferri Ernesta, nato il 31 luglio 1912 a Cagli (Pesaro);

Regio decreto 20 gennaio 1941, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1941, registro 6 Guerra, foglio 321 (B. U. 1941, disp. 70, pagina 4868):

Arduini Francesco, di Domenico e di Ferri Ernesta, da Cali (Pesaro), S. ten. 232° Rgt. ftr. Il luogo di nascita è: Cagli (Pesaro);

Decreto presidenziale 8 settembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1950, registro 41 Esercito, foglio 87 (B.U. 1950, disp. 24, pagina 3612):

Arduini Francesco, di Luigi e di Zeni Ester, da Cagli (Pesaro), cl. 1912, Ten. s.p.e. 232° Rgt. ftr. Le generalità sono: Arduini Francesco, di Domenico e di Ferri Ernesta, nato il 31 luglio 1912 a Cagli (Pesaro);

Decreto presidenziale 21 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1951, registro 29 Esercito, foglio 336 (B.U. 1951, disp. 21, pagina 3045):

Camilli Giorgio di Giuseppe e di Teodosa Assunta, da Pontedano (Roma), soldato Btg. Mitraglieri - Div. «Zara». Il luogo di nascita è: Canterano (Roma); il cognome della madre è: Teodori;

Decreto luogotenenziale 16 marzo 1916, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1916, registro 3 Guerra, foglio 280 (B. U. 1916, disp. 23, pagina 1030);

Mazza Giuseppe, da Frosinone, soldato 94° Rgt. ftr. matricola 55392. Il cognome è: Marra;

Regio decreto 22 marzo 1913, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1913, registro 43 Guerra, foglio 158 (B. U. 1913, disp. straord. pagina 69):

Pastomerlo Carlo da Gambolò (Pavia), caporale 52° Rgt. ftr., matricola 24766. Il cognome è Pastormerlo;

Regio decreto 7 settembre 1919, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1919, registro 147 Guerra, foglio 183 (B.U. 1919, disp. 83, pagina 5219);

Senderi Angelo, da Zafferana Etnea (fraz. Flevi) (Catania), soldato 1330° Cp. mitr. matricola 570605. Il cognome è: Scuderi.

(10509)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma originale di abilitazione definitiva all'esercizio professionale

Il dott. Lelio Franceschini, nato a Montebello di Bertona (Pescara) il 21 aprile 1930, ha dichiarato di avere smarrito il diploma originale di abilitazione definitiva all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 20 aprile 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(10517)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 216

Corso dei cambi del 13 novembre 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	625,45	624,30	624,85	625,20	624,80	624,45	625 —	625,20	624,45	624,95
$ Can.	580,60	580,25	581 —	581 —	580,20	580,60	580,85	581 —	580,60	580,60
Fr. Sv.	144,31	144,30	144,62	144,27	144,20	144,31	144,61	144,27	144,31	144,50
Kr. D.	83,39	83,25	83,40	83,42	83,20	83,39	83,39	83,42	83,39	83,39
Kr. N.	87,46	87,40	87,45	87,52	87,30	87,46	87,46	87,52	87,46	87.46
Kr. Sv.	121,10	121 —	121,15	121,16	120,90	121,10	121,12	121,16	21,10	121,10
Fol.	173,43	173,35	173,60	173,58	173,10	173,43	173,53	173,58	173,43	173,43
Fr. B.	12,57	12,56	12,5825	12,5740	12,575	12,70	12,57	12,5740	12,57	12,57
Franco francese	112,04	112 —	112,15	112,15	111,90	112,04	112,10	112,15	112,04	112 —
Lst.	1497,25	1497 —	1498,50	1498,50	1496,25	1497,25	1497,80	1498,50	1497,25	1497,80
Dm. occ.	169,28	169,20	169,50	169,44	169,30	169,28	169,39	169,44	169,28	169,35
Scell. Austr.	24,12	24,11	24,14	24,145	24,05	24,12	24,1375	24,145	24,12	24,12
Escudo Port.	21,97	21,95	22,02	21,96	21,95	21,97	21,99	21,96	21,97	21,98
Peseta Sp.	8,92	8,92	8,93	8,9680	8,90	8,92	8,9325	8,9680	8,92	8,92

Media dei titoli del 13 novembre 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	95,60
Redimibile 3,50 % 1934	99,50
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,90
» 5 % (Ricostruzione)	92,05
» 5 % (Riforma fondiaria)	90,55
» 5 % (Città di Trieste)	91,075
» 5 % (Beni Esteri)	89,55
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	98,30
» » » » 1968-83	99,125
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	95,925
» » » 5,50 % 1976	99,925
» » » 5 % 1977	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,375
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	99,70
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,05
» 5 % (» 1° aprile 1973)	97.925
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,375
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,70
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,375
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	96,325
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,825

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 novembre 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	625,10
1 Dollaro canadese	580,925
1 Franco svizzero	144,44
1 Corona danese	83,405
1 Corona norvegese	87,49
1 Corona svedese	121,14
1 Fiorino olandese	173,555
1 Franco belga	12,572
1 Franco francese	112,125
1 Lira sterlina	1498,15
1 Marco germanico	169,415
1 Scellino austriaco	24,141
1 Escudo Port.	21,975
1 Peseta Sp.	8,95

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione alla fusione della Cassa rurale ed artigiana di S. Vito di Rimini, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in S. Vito, frazione di Rimini, e della Cassa rurale ed artigiana di S. Giustina di Rimini, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in S. Giustina, frazione di Rimini, nella Cassa rurale ed artigiana di S. Vito e S. Giustina di Rimini, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in S. Vito, frazione di Rimini, ed alla sostituzione di quest'ultima nell'esercizio degli sportelli bancari delle due prime aziende in S. Vito e in S. Giustina, frazioni di Rimini.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate dalle assemblee straordinarie dei soci della Cassa rurale ed artigiana di S. Vito di Rimini, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in S. Vito, frazione di Rimini (Forlì), in data 30 marzo 1969, e della Cassa rurale ed artigiana di S. Giustina di Rimini, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in S. Giustina, frazione di Rimini (Forlì), in data 13 aprile 1969, relative alla fusione delle due società;

Dispone:

Nulla osta alla fusione della Cassa rurale ed artigiana di S. Vito di Rimini, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in S. Vito, frazione di Rimini (Forlì) e della Cassa rurale ed artigiana di S. Giustina di Rimini, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in S. Giustina, frazione di Rimini (Forlì) in un'unica azienda di credito che assumerà la denominazione di « Cassa rurale ed artigiana di S. Vito e S. Giustina di Rimini, società cooperativa a responsabilità limitata » con sede in S. Vito, frazione di Rimini (Forlì), alle condizioni stabilite nelle deliberazioni sopra citate.

La Cassa rurale ed artigiana di S. Vito e S. Giustina di Rimini società cooperativa a responsabilità limitata con sede in S. Vito, frazione di Rimini (Forlì) è autorizzata a sostituirsi nell'esercizio degli sportelli bancari delle due Casse menzionate siti in S. Vito, frazione di Rimini (Forlì) e in S. Giustina, frazione di Rimini (Forlì).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1969

Il Governatore: CARLI

(10542)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Concorso per esami a tre posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva (ruolo centrale)

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1958, n 15;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Considerato che per accertate esigenze di servizio si rende necessario mettere a concorso tre posti resisi disponibili nel ruolo della carriera direttiva del Ministero;

Decreta:

Art. 1.
Numero dei posti a concorso

E' indetto un pubblico concorso per esami a tre posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva del Ministero delle partecipazioni statali (ruolo centrale).

Art. 2.
Titolo di studio richiesto per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso della laurea in giurisprudenza conseguita in una delle università italiane, ovvero:

a) della laurea rilasciata da una delle facoltà di economia e commercio o da uno degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali, compresa l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano;
b) della laurea in scienze politiche conseguita presso la facoltà di scienze politiche della Università di Roma o presso la scuola preesistente alla facoltà stessa, o presso le scuole o facoltà analogamente ordinate in altre Università della Repubblica, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604;
c) della laurea in scienze coloniali conseguita presso lo Istituto universitario orientale di Napoli;
d) della laurea in scienze economico-marittime.

Al concorso possono partecipare anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 3.
Requisiti per l'ammissione

Gli aspiranti, per partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, di cui al successivo articolo 5, oltre che del titolo di studio, di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvo le elevazioni previste dalle norme vigenti e indicate nel successivo art. 4 del presente bando.

Si prescinde dall'indicato limite massimo di età nei confronti: degli impiegati civili dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato, dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non reimpiegati, contemporaneamente, come civili; degli operai di ruolo dello Stato, ai sensi dell'art. 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90, nonchè nei riguardi del personale militare contemplato dalla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) buona condotta;
d) idoneità fisica all'impiego;
e) godimento dei diritti politici.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o ne siano decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.
Elevazione del limite di età

Il limite di età di cui all'articolo precedente è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, e di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima.

2) di cinque anni:

a) per gli ex combattenti ed appartenenti alle altre categorie assimilate agli ex combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i profughi, di cui ai decreti legislativi 3 settembre 1947, n. 885 e 26 febbraio 1948, n. 104 ed alle leggi: 4 marzo 1952, n. 137; 25 ottobre 1960, n. 1306; 25 febbraio 1963, n. 319 (salvo il maggior limite di 55 anni concesso ai profughi disoccupati, ai sensi della legge 27 febbraio 1958, n. 130, e successive estensioni, richiamata in vigore dalla legge 9 febbraio 1968, n. 83).

3) a 39 anni: per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi, comprendendo tra essi anche i figli caduti in guerra (art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267).

Le elevazioni di cui ai numeri 1), 2) e 3) si cumulano tra loro, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

4) a 40 anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando, per i detti concorrenti, il limite massimo di anni 40.

5) a 45 anni: per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico e dagli altri enti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego.

6) a 55 anni ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi civili di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi del lavoro, per gli orfani e le vedove di guerra, di caduti per causa di servizio e di caduti sul lavoro, nonchè per i profughi disoccupati, cui siano applicabili le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482;

b) per i cittadini già deportati o internati dal nemico, che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130, equiparati a tutti gli effetti agli invalidi di guerra;

c) per i cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato dall'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

7) per gli assistenti ordinari delle università o degli istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo d età è aumentato — ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465 — di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività sia cessati dal servizio, per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso, anche quando si possono cumulare altri benefici, non può essere superato il limite massimo di 40 anni.

Art. 5.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero delle partecipazioni statali, Servizio per gli affari amministrativi e per il personale, Roma, redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo: allegato *A*) e firmato dagli aspiranti, di proprio pugno, dovranno pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di giorni 60, decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

il proprio nome e cognome. (Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente da prescindere da tale limite;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

l'immunità da condanne penali e le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio, con l'indicazione dell'anno e dell'Istituto, nei quali il titolo è stato conseguito, nonchè della votazione riportata;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

Dalle domande dovrà risultare, altresì:

la residenza;

l'indirizzo (con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale) al quale si chiede che sia trasmessa ogni comunicazione relativa al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono o da un cancelliere o dal funzionario che riceve la domanda stessa, nel caso in cui venga presentata direttamente.

Per i dipendenti statali, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio, con il timbro dell'ufficio stesso. Per i militari, è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 6.

Titoli di preferenza e di precedenza

I concorrenti che, nella prova orale, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi e che intendano far valere titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire al Ministero delle partecipazioni statali, Servizio per gli affari amministrativi e per il personale, entro il termine perentorio di quindici giorni che decorrono dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti sotto indicati, attestanti il possesso dei titoli stessi, con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge sul bollo.

I titoli possono essere documentati entro il termine stabilito nel presente articolo, anche se posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, sono:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, feriti in combattimento, promossi per merito di guerra e insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

2) per i cittadini titolari dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) per gli ex combattenti e assimilati: la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, nonchè, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n .202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

4) per i mutilati ed invalidi di guerra e assimilati: decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

5) per i mutilati ed invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidità, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

6) per i mutilati ed invalidi del lavoro, orfani dei caduti sul lavoro, figli dei mutilati e invalidi del lavoro, madri e vedove non rimaritate o sorelle (vedove o nubili) dei caduti sul lavoro: certificato rilasciato dalla Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, competente per territorio, nelle forme prescritte;

7) per i mutilati e invalidi civili, certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

8) per le vedove di caduti per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante l'attuale godimento della pensione;

9) per gli orfani dei caduti di guerra o per fatti di guerra ed equiparati: certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

10) per le vedove ed orfani dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

11) per le vedove ed orfani dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

12) per le madri o sorelle (vedove o nubili) di caduti di guerra o per servizio o sul lavoro, oppure di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

13) per i figli dei mutilati e invalidi di guerra o per fatti di guerra o per la lotta di liberazione, e per i figli di caduti civili per fatti di guerra: mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure certificato del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

14) per i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la

madre oppure un attestato dell'amministrazione presso cui presta o prestava servizio il genitore, oppure decreto di concessione della pensione che ne indichi la categoria;

15) per i figli di mutilati ed invalidi del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'associazione nazionale invalidi del lavoro;

16) per coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al partito fascista: copia della relativa sentenza; per coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati e internati; attestazione del prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

17) per i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885; attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948; rilasciata dal prefetto della provincia di residenza e, se non risiedono nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia; per quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri nonchè per quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Detti profughi potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104;

per i profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri, comprovante tale loro condizione;

per i profughi dall'Algeria e da altri paesi africani: attestazione rilasciata dall'autorità consolare (legge 25 febbraio 1963, n. 319);

per i profughi disoccupati: il documento comprovante la loro qualità di profughi e un certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione del luogo di residenza, attestante la loro iscrizione negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

18) per i dipendenti statali: copia dello stato matricolare, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I dipendenti statali, che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dallo art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato rilasciato dalla amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

19) per i coniugati con o senza prole, vedovi con prole e capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo;

20) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare: certificato del rettore dell'università o del capo di istituto di istruzione universitaria, attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli, per gli assistenti ordinari, o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi di tale cessazione;

21) per i militari in servizio permanente: stato di servizio se aventi grado di ufficiale e foglio matricolare, se sottufficiali, graduati e militari di truppa in servizio continuativo, rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo;

22) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili: attestazione della competente autorità militare.

Art. 7.

Documenti di rito che dovranno produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, prorogato di altri trenta giorni per i residenti all'estero, sotto pena di decadenza, i documenti sotto indicati, osservando le norme stabilite dalla legge sul bollo:

1) titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso, oppure il documento sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, rilasciato dall'università, nella forma dovuta;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare.

L'estratto dell'atto di nascita non può essere sostituito dal certificato di nascita.

Coloro che, per partecipare al concorso si siano avvalsi della elevazione del limite di età, dovranno comprovare il diritto a tale beneficio, trasmettendo i documenti prescritti, secondo il caso, dall'art. 6, ove non li abbiano già prodotti ai fini della preferenza o della precedenza;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato di godimento dei diritti politici ovvero, se il candidato non ha ancora compiuto gli anni 21, certificato dal quale risulti che egli non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è idoneo fisicamente al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Dal certificato deve risultare, altresì, che è stato adempiuto a quanto previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego di cui al concorso.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio o civili o del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere — ai sensi, rispettivamente, dell'art. 6 n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176; dell'art. 6 n. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142; dell'art. 3 della legge 6 agosto 1966, n. 625; dell'art. 6 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 — oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido è idoneo al normale assolvimento delle mansioni inerenti all'impiego cui aspira e che, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati, che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito a presentarli:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato medico.

I certificati di cui alle lettere *a*) e *b*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti, rispettivamente, della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I concorrenti che siano dipendenti statali di ruolo dovranno produrre solamente i seguenti documenti:

a) copia integrale dello stato matricolare di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito a presentare il documento, con i giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

b) titolo di studio;

c) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita e i certificati di cittadinanza, di godimento dei diritti politici e del casellario giudiziale, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero, dai documenti stessi, risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante indicazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio e concernenti la medesima persona possono essere contenuti in unico documento, a norma dell'art. 11 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza al Ministero delle partecipazioni statali o ad altre amministrazioni, a qualsiasi titolo.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso, gli interessati dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti validi dall'amministrazione.

Art. 8.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, composta ai sensi delle disposizioni in vigore, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 9.
Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame avrà luogo a Roma e consterà di tre prove scritte e di una orale, in base al programma indicato nel successivo art. 10. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto, del quale verrà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati sarà, inoltre, data, nei termini di legge, comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui verranno espletate le prove scritte e quelle orali.

I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove scritte e quelle orali, muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, aggiornati secondo le norme che ne prevedono il rilascio:

a) fotografia recente, applicata su foglio di carta da bollo, con la firma del concorrente, e autentica del sindaco o di notaio;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 10.
Programma di esame

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in una orale, come segue:

PROVE SCRITTE

Parte prima:

1) Diritto privato (civile e commerciale).

2) Diritto amministrativo.

Parte seconda:

1) Economia politica e scienza delle finanze.

Parte terza:

1) Tecnica industriale.

Ciascuna delle prove scritte, di cui alle parti 1ª e 2ª, potrà avere per oggetto anche una sola delle materie comprese nel programma.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte ed inoltre:

sul diritto costituzionale;

su nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, dati statistici, metodi statistici, leggi statistiche, statistica applicata, con particolare riguardo alle statistiche economiche);

sulle attribuzioni ed organizzazione del Ministero delle partecipazioni statali;

su nozioni concernenti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

su nozioni di politica economica.

Art. 11.

Ammissione alla prova orale - Graduatoria di merito

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non otterrà almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 12.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative delle graduatorie

La graduatoria generale di merito sarà formata nell'ordine risultante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria generale di merito è approvata con decreto ministeriale; con lo stesso decreto sono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei, sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle partecipazioni statali; di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, conseguiranno la nomina in prova alla qualifica di consigliere di 3ª classe, con decreto del Ministro; qualora senza giustificato motivo non assumano servizio entro il termine fissato, saranno considerati decaduti dalla nomina.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi; compiuto tale periodo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, verrà disposta la nomina in ruolo, con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tale caso, spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso, che si trovino nelle condizioni previste dal comma quinto dell'art. 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Art. 14.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso che conseguiranno la nomina allo impiego spetterà, durante il periodo di prova, il trattamento economico previsto per la qualifica di consigliere di 3ª classe, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Coloro i quali provengono da diversa Amministrazione, e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella qualifica di consigliere di 3ª classe, avranno diritto al trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1969

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1969
Registro n. 5 Partecipazioni statali, foglio n. 278

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Al Ministero delle partecipazioni statali - Servizio per gli affari amministrativi e per il personale. — 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . ., chiede di essere ammesso al concorso a tre posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del Ministero delle partecipazioni statali.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè (2) . . . . ;

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali nel comune di (3) . . . . di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . . con la votazione . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . . . .

. . . . lì . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni (6) . . . .

Visto per l'autenticità della firma del Sig. . . . . (7).

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare i titoli posseduti che danno diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età (v. art. 4 del bando).

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha pronunziata; indicare anche i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) Il candidato alle armi deve indicare anche l'indirizzo civile.

(7) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata ai sensi di quanto stabilito nell'art. 5 del bando di concorso. L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

(10531)

Aumento da tre a sette dei posti di consigliere di 3ª classe in prova di cui al concorso per esami indetto con decreto ministeriale 4 giugno 1969.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1958, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto ministeriale in data 4 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1969, registro n. 5 Partecipazioni statali, foglio n. 278, non ancora in pubblicazione, con il quale è stato indetto il concorso per esami a tre posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Ritenuto che, successivamente alla data del citato decreto ministeriale, si sono resi disponibili altri quattro posti nel ruolo della carriera direttiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Considerata l'opportunità di elevare il numero dei posti a concorso, per far fronte alle accertate esigenze di servizio del Ministero;

Decreta:

Il numero dei posti del concorso per esami a consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del Ministero delle partecipazioni statali, di cui al decreto ministeriale 4 giugno 1969, richiamato nelle premesse, è aumentato da tre a sette.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, contemporaneamente al decreto ministeriale 4 giugno 1969.

Roma, addì 4 ottobre 1969

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1969
Registro n. 5 Partecipazioni statali, foglio n. 293

(10532)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DA ENTI DI DIRITTO PUBBLICO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a venti posti di consigliere nella categoria direttiva, ruolo amministrativo

Art. 1.
Posti a concorso.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a venti posti di consigliere, qualifica iniziale del ruolo amministrativo, categoria direttiva, presso l'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

In aggiunta ai posti suddetti, l'ente si riserva la facoltà di conferire in tutto od in parte gli ulteriori posti disponibili all'atto della approvazione della graduatoria.

Non saranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate, prima che sia trascorso un periodo di almeno tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione da quei candidati, nominati in seguito ai risultati del concorso, che non siano già alle dipendenze dell'Ente.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione.

Per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) avere età non superiore a 32 anni, salvo le elevazioni consentite dalle disposizioni di legge vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che rivestono la qualifica di impiegato di ruolo statale o di ente pubblico, nonchè nei riguardi del personale in servizio presso l'ENPDEDP assunto ai sensi del punto 18 della delibera 9 luglio 1964, approvata con decreto interministeriale 29 luglio 1964;

c) aver ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento militare;

d) avere condotta morale e civile incensurabile;

e) essere di sana e robusta costituzione fisica;

f) essere immuni da condanne e precedenti penali;

g) essere in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: giurisprudenza; economia e commercio; Scienze politiche; Scienze sociali e politiche; Scienze sociali; Scienze sociali economiche e politiche; Scienze politiche ed amministrative; Scienze applicate alla carriera diplomatico-consolare; Economia e diritto; Scienze economico-marittime; Scienze statistiche e attuariali; Scienze statistiche e demografiche, Scienze coloniali; Scienze sociali e sindacali; Sociologia.

I suddetti titoli di studio dovranno essere stati conseguiti in università ovvero istituti statali o legalmente riconosciuti.

Non sono ammessi titoli di studio diversi da quelli suindicati.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, ad eccezione del requisito dell'età che deve essere posseduto alla data del provvedimento che indice il presente concorso.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego medesimo mediante produzione di documenti falsi e viziati da invalidità insanabile.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta.

Art. 3.
Domande di ammissione.

Le domande di ammissione al concorso indirizzate all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico - Direzione generale, servizio del personale, 00199 - Roma, via Vivaldi 12, redatte in carta da bollo da lire 400 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno debbono essere presentate o fatte pervenire, a mezzo raccomandata con R.R., alla direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblica, servizio del personale, via A. Vivaldi, 12 - 00199-Roma, escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dell'ente, entro e non oltre le ore 12 del trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

La data di arrivo delle domande è stabilita, ad ogni effetto, dal timbro a data apposto dall'ente.

Per l'invio della domanda non è ammesso alcun altro tramite oltre quello sopraindicato.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome ed il nome;

2) il luogo e la data di nascita. Gli aspiranti al concorso, i quali abbiano superato il 32° anno di età, dovranno indicare i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite di età;

3) la residenza attuale nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione nelle liste medesime;

6) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi precedente penale. In caso contrario, il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le condanne subite ed i precedenti penali indicandone la natura;

7) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi prestati con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione; nel caso in cui l'aspirante non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria esplicita dichiarazione in tal senso nella domanda;

10) l'indirizzo, comprensivo del codice di avviamento postale, presso il quale dovrà essere trasmessa ogni comunicazione relativa al presente concorso e l'impegno di far conoscere le eventuali successive variazioni;

11) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e di essere a conoscenza della clausola di cui all'art. 1 del bando la quale stabilisce che non saranno

prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo di almeno tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione.

La mancanza di una qualsiasi delle dichiarazioni di cui sopra comporta la non ammissione al concorso.

La firma che l'aspirante è tenuto ad apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede. Per coloro che prestano servizio militare di leva è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata di appartenenza. Per gli aspiranti che hanno rapporto di impiego con l'ente è sufficiente il visto della unità funzionale di appartenenza.

L'ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni derivante da inesatte indicazioni del recapito da parte degli interessati, e comunque da cause non imputabili all'ente stesso.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno presentare:

a) certificato su carta da bollo, da cui risulti il voto riportato nell'esame di laurea;

b) per il servizio prestato presso lo Stato o enti pubblici, attestato di servizio rilasciato dalle rispettive amministrazioni, dal quale risultino anche le eventuali qualifiche annuali riportate, ovvero, qualora trattisi di impiegato con anzianità inferiore ad un anno, un rapporto informativo sul servizio prestato;

c) altri documenti e titoli che gli aspiranti stessi ritengano utili produrre ai fini del concorso.

Nella domanda dovranno essere specificati i titoli ad essa allegati.

Non sarà tenuto conto dei titoli non specificati nella domanda nè dei titoli che perverranno oltre il termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Commissione esaminatrice.

La commissione esaminatrice è nominata dal presidente dell'ente, ai sensi dell'art. 6 del regolamento organico del personale.

Art. 5.

Prove di esame e valutazione dei titoli.

Ai candidati ammessi al concorso sarà data comunicazione diretta, a mezzo di lettera raccomandata, e non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove scritte, del luogo, della data e dell'ora in cui saranno effettuate le prove stesse.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una orale, come da annesso programma.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) Diritto privato (civile e commerciale);

2) Diritto pubblico (costituzionale ed amministrativo);

3) Legislazione sociale.

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sul diritto del lavoro.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato, fotografia recente applicata sulla prescritta carta da bollo con firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

La commissione esaminatrice disporrà di 10 punti per ciascuna prova scritta e di 10 per la prova orale.

La valutazione dei titoli sarà effettuata in base ai coefficienti di merito che verranno stabiliti dalla commissione esaminatrice, la quale disporrà di 5 punti e terrà conto:

a) del punto riportato nell'esame di laurea;

b) del servizio prestato presso lo Stato od altri Enti pubblici;

c) di altri titoli posseduti dal concorrente.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale, sarà data comunicazione a mezzo lettera raccomandata, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno 20 giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei punti riportati nelle prove scritte ed il punteggio ottenuto nella prova orale.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esso inerenti, saranno osservate, in quanto applicabili, le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Titoli di precedenza e di preferenza.

Ai candidati che avranno superato la prova orale sarà data comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con l'invito a trasmettere alla direzione generale dell'E.N.P.D.E.D.P., servizio del personale, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento della lettera stessa, i documenti redatti nelle prescritte forme e attestanti l'eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, sempre che provvedano a trasmettere la relativa documentazione entro il termine come sopra stabilito, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Graduatoria.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano superato la prova scritta e quella orale.

La graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'E.N.P.D.E.D.P. sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Art. 8.

Documenti da prodursi ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego - Termini.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di cui al precedente art. 7 saranno invitati con raccomandata con ricevuta di ritorno a far pervenire all'E.N.P.D.E.D.P., servizio del personale, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto, ovvero copia autenticata a norma di legge;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, del comune di origine. I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti ove non abbiano già trasmesso detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza di cui al precedente art. 6;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Per i minori di anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare, o dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di costituzione sana e fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare mensione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, o invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i concorrenti per i quali ritenga necessario l'accertamento;

7) documento, in carta da bollo, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Art. 9.

Periodo di prova - Nomina dei vincitori.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di consigliere e con il trattamento economico iniziale spettante a tale qualifica.

I vincitori che hanno conseguito la nomina in prova e che non assumano servizio senza motivo che l'ente ritenga giustificato, nel termine loro prefisso, presso le sedi cui saranno destinati, verranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Superato con esito favorevole il suddetto periodo di prova, il consiglio di amministrazione delibera la loro nomina in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Roma, addì 9 ottobre 1969

Il presidente: CIOCCETTI

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) *Diritto privato* (civile e commerciale):

nozioni generali sui principi istituzionali; diritto soggettivo e diritto oggettivo; fonti del diritto; acquisto, modificazione ed estinzione dei diritti; persona fisica e persona giuridica; personalità; capacità di agire e capacità naturale;

il fatto giuridico, l'atto giuridico, il rapporto giuridico; il negozio giuridico; elementi categorie e funzioni; la volontà negoziale e la rappresentanza; i vizi e le cause di discordanza nella volontà negoziale; l'oggetto, la causa, la forma, del negozio giuridico; invalidità ed inefficacia; diritto della persona; diritto di famiglia; diritti reali e diritti reali di godimento; la proprietà, l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, le servitù prediali, superficie ed enfiteusi, comunione e condominio;

diritto delle obbligazioni: concetto, elementi e specie; fonti della obbligazione, modificazioni ed estinzione; contratto in generale; i contratti di compravendita, di locazione, di appalto, di assicurazione; responsabilità da fatto illecito; le obbligazioni da negozi unilaterali;

nozioni generali di impresa e di società;

la tutela giurisdizionale dei diritti e la prova dei fatti giuridici.

2) *Diritto pubblico* (costituzionale ed amministrativo):

a) diritto costituzionale:

nozioni generali sui principi istituzionali; lo Stato, il territorio, il popolo, diritti civili e politici; la sovranità; le varie forme di Stato; rapporti tra Stato, chiesa cattolica e culti ammessi;

poteri e organi dello Stato; il potere legislativo; il Parlamento: costituzione e funzioni; il potere esecutivo o di Governo; la funzione legislativa, regolamentare e amministrativa del Governo; il potere giurisdizionale;

b) diritto amministrativo:

concetto, caratteri e fonti del diritto amministrativo; l'amministrazione in senso oggettivo e soggettivo; teoria generale dell'atto amministrativo: nozioni, elementi, formazione, esecutorietà, esecutività, soggetti attivi e passivi; vizi dell'atto amministrativo: loro effetti e rimedi;

la responsabilità nel diritto amministrativo;

i mezzi di impugnativa in sede non giurisdizionale; denuncia, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso straordinario al Capo dello Stato;

giustizia amministrativa; diritti e interessi; giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa: criteri discretivi; il principio del *solve et repete;* il procedimento nel giudizio amministrativo e le giurisdizioni amministrative speciali; conflitti di attribuzione, di competenza e di giurisdizione;

il rapporto di pubblico impiego: concetto e natura, costituzione, svolgimento ed estinzione.

3) *Legislazione sociale*:

a) la legislazione sociale in generale: fonti, interpretazioni ed efficacia;

i soggetti della legislazione sociale (lo Stato, gli enti ausiliari, i sindacati, i datori di lavoro ed i lavoratori, i soggetti internazionali);

la disciplina amministrativa del lavoro in generale; limitazioni alla formazione ed allo svolgimento ed estinzione del rapporto di lavoro; igiene e sicurezza del lavoro;

la sicurezza sociale in generale; l'assicurazione sociale in generale; l'assicurazione contro: gli infortuni e le malattie professionali, l'invalidità e vecchiaia, la t.b.c. e la disoccupazione. Assegni familiari e forme integrative e complementari della previdenza sociale;

l'attuazione della legislazione sociale: vigilanza, responsabilità e tutela giuridica.

b) la sicurezza sociale:

1) ordinamenti particolari ed ordinamento generale di tutela contro le malattie;
2) evoluzione storica della tutela contro le malattie;
3) rapporto giuridico di assicurazione contro le malattie;
4) ente gestore: struttura, natura, funzione, soggetti protetti, soggetti obbligati, evento protetto;
5) prestazioni: loro natura, contenuto, disciplina, conseguimento, godimento;
6) contributi: loro natura e disciplina. Inadempimento contributivo;
7) controversie: nozioni, giurisdizione e competenze; principali norme procedurali. Esenzione e recupero giudiziale di contributi.

PROVA ORALE

La prova orale verterà, oltre che su quelli sopra indicati anche sul seguente altro argomento:

Diritto del lavoro:

concetto, carattere, fonti del diritto del lavoro. Il rapporto di lavoro in generale: soggetti, oggetto, causa. La formazione del rapporto di lavoro: il lavoratore e l'impresa, la durata del rapporto, il periodo di prova, l'apprendistato. Obbligazioni del datore di lavoro e del prestatore d'opera. Estinzione del rapporto di lavoro e nozioni sommarie sulla tutela dei diritti delle parti.

ALLEGATO *B*

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata da L. 400)

All'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico - Direzione generale, servizio del personale - Via A. Vivaldi, 12 - 00199 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . .
nato a . . . il (2) . . . .
residente in (3) . . . via . .
chiede di essere ammesso al concorso per titoli ed esami a venti posti di consigliere, qualifica iniziale del ruolo amministrativo - categoria direttiva, indetto il 6 ottobre 1969.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . .

3) di non avere procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi precedente penale (5);

4) di essere in possesso del diploma di laurea in . conseguito il presso la Università di studi di .

5) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (6);

6) di aver prestato (o di prestare) servizio con rapporto di impiego presso le seguenti pubbliche amministrazioni . dal al . . (o di non aver mai prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni);

7) di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e di essere a conoscenza della clausola di cui all'art 1 del bando la quale stabilisce che non saranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo di almeno tre anni di permanenza nella residenza di prima destinazione (7).

Al fine della valutazione dei titoli il sottoscritto allega i seguenti documenti:

1) certificato su carta da bollo da cui risulta il voto riportato nell'esame di laurea;

2) . . . . (8);

3) . . . . (9).

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga trasmessa al seguente indirizzo . . c.a.p. . . e si impegna di far conoscere ogni eventuale, successiva variazione.

Data, ...

Firma . . . . . (10)

---

(1) Cognome e nome.

(2) Nel caso in cui l'aspirante al concorso abbia superato il 32° anno di età, indicare i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite di età

(3) Indicare anche la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno.

(4) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(5) In caso contrario, indicare i carichi pendenti, le condanne subite e eventuali precedenti penali indicandone la natura.

(6) Indicare se il servizio militare è stato prestato oppure le cause di esonero dal medesimo.

(7) L'aspirante che sia già alle dipendenze dell'Ente non è tenuto alla suddetta dichiarazione.

(8) Per eventuali servizi prestati presso lo Stato o altri Enti pubblici, attestato di servizio ovvero, qualora trattisi di impiegato con anzianità inferiore ad un anno, rapporto informativo sul servizio prestato.

(9) Altri eventuali documenti e titoli che l'aspirante ritenga utile produrre.

(10) La firma deve essere autenticata da notaio o dal segretario del luogo di residenza. Per coloro che prestano servizio militare di leva è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata di appartenenza. Per gli aspiranti che hanno rapporto d'impiego con l'ente è sufficiente il visto della unità funzionale di appartenenza.

(10533)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Data della prova scritta del concorso pubblico, per titoli e per esami, a sette posti di medico odontoiatra

La prova scritta del concorso pubblico, per titoli e per esami, a sette posti di medico odontoiatra, categoria direttiva, ruolo « medici specialisti di odontoiatria », il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 90 del 9 aprile 1969, avrà luogo a Roma presso gli uffici della direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, viale dell'Agricoltura (EUR) - Roma, il giorno 26 novembre 1969 con inizio alle ore 8,30.

(10699)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a settantanove posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Il supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 7 del mese di luglio 1969, del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 21 ottobre 1969 il decreto ministeriale 9 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1969, registro n. 27 Finanze, foglio n. 277, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a settantanove posti di vice segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale amministrativo contabile, indetto con decreto ministeriale 2 marzo 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 16 maggio 1967.

(10652)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.